



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

C.F.:0008946 008 3

Via San Francesco n. 441 - CAP 18011

Tel. 0184/476222 - Fax 0184/477200

<http://www.taggia.it> e-mail: segreteria@comune.taggia.im.it

Posta elettronica certificata: comune.taggia.im@certificamail.it

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ARTICOLO 24
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 175/2016 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
DAL COMUNE DI TAGGIA - RELAZIONE TECNICA

(Articolo 24 del Decreto legislativo N. 175/2016)

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo di riferimento è quello dettato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" di cui al decreto legislativo N. 175 del 19.08.2016 così come modificato ed integrato dal decreto legislativo N. 100 del 16 Giugno 2017.

Il decreto, come si legge nelle relazioni di accompagnamento, risponde alle esigenze di promuovere, nella P.A., l'eliminazione di sprechi e di ridurre la presenza del pubblico nel mercato a favore dei privati, riconducendo l'intervento delle Amministrazioni pubbliche al perseguimento di scopi istituzionali ed alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.

Il predetto decreto, all'articolo 2, definisce:

☑ **Amministrazioni pubbliche:** le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Legislativo n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali (lettera a);

..omissis..

☑ **Enti Locali:** gli enti di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 (lettera e);

☑ **Partecipazione:** la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (lettera f);

☑ **Partecipazione indiretta:** la partecipazione di una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica (lettera g);

☑ **Servizi di interesse generale:** le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi compresi i servizi di interesse economico generale (lettera h);

☑ **Servizi di interesse economico generale:** i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato (lettera i);

...omissis...

L'art. 3 comma 1) del decreto, limita la partecipazione pubblica "esclusivamente" a società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

L'art. 4 che definisce, in senso restrittivo, lo scopo delle partecipazioni societarie pubbliche, ridimensionando pertanto l'intervento pubblico nel mercato, recita:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1);
2. Nei limiti di cui al comma 1, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per le attività di:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, co.2, lettera a);
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 4, co.2, lettera b);
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180

del decreto legislativo n. 50 del 2016 con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2 (art. 4, co.2, lettera c);

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (art. 4, co.2, lettera d);
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 4, co.2, lettera e).

L'art. 5 - Oneri di motivazione analitica - del decreto, detta specifiche disposizioni in merito all'iter decisionale ed agli obblighi motivazionali in merito alla costituzione di una società a partecipazione pubblica ovvero all'acquisizione di partecipazioni (salvo che ciò avvenga in conformità a espresse previsioni legislative):

1. "Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, ... o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e delle sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

In considerazione delle predette disposizioni, si rende necessario, da parte dell'Amministrazione comunale, procedere alla revisione delle proprie partecipazioni societarie, al fine di individuare quelle che non risultano riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge e per le quali dovrà essere prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

La revisione delle partecipazioni risulta dettagliatamente disciplinata dai seguenti articoli del Decreto legislativo N. 175/2016:

Art. 20 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche –

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...omississ...
2. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi oggetto le attività consentite all'art. 4

Art. 24 – Revisione delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2.
A tal fine entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.
2. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 (struttura nell'ambito del M.E.F.)

La revisione straordinaria di cui all'art. 24, si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20. Inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 24, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall'Ente con Decreto sindacale n. 19 del 5 Giugno 2015 e successiva verifica attuativa dei risultati conseguiti adottata con Decreto sindacale N. 19 del 31 Marzo 2016 e successivamente trasmessa alla Sezione regionale (Liguria) di controllo della Corte dei Conti.

Alla luce delle predette disposizioni, l'Amministrazione comunale deve procedere alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni, al fine di individuare quelle che non risultano riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, e per le quali dovrà essere prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Il legislatore, all'art. 4 del decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), indica un'ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE – S.I.G.

Il concetto di Servizio di interesse generale, di derivazione comunitaria, ha gradualmente sostituito, quello di servizi pubblici locali, che si era affermato nell'ordinamento nazionale già dagli anni novanta.

Ai sensi del decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii sono rispettivamente:

- **Servizi di interesse generale (SIG)** *“le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire*

l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale".

- **Servizi di interesse economico generale (SIEG):** *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato".*

Il "**SIG**" ricomprende una serie di attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche (tra queste, le attività di servizio non economico, quali, ad esempio, il sistema scolastico obbligatorio, la protezione sociale nonché le funzioni inerenti alla potestà pubblica, come sicurezza, giustizia e difesa).

I **SIEG** costituiscono, invece, una specie del *genus* servizi di interesse generale e si identificano in quei servizi resi nell'ambito di un mercato concorrenziale in cui operano soggetti privati e pubblici.

In merito alla nozione europea di SIEG, il Consiglio di Stato, nel parere n. 1075 del 3.5.2016, reso sullo schema di Decreto legislativo sui servizi pubblici locali, ha rammentato che *"La Corte Costituzionale con la sentenza del 17 novembre 2010, n. 325, ha affermato una sostanziale fungibilità ed omogeneità tra le nozioni di "servizi pubblici locali di rilevanza economica" e di "servizi pubblici locali di interesse economico generale" chiarendo che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica" ma solo quella di "servizio di interesse economico generale SIEG" la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di Servizio Pubblico Locale di rilevanza economica hanno "contenuto analogo".*

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- a. è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b. fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del D.L n. 223 del 04.07.2006.

Il decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto. L'ambito nel quale gli Enti Locali possono ricorrere a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii. che ammette l'attività di *"autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento"*, deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: *"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti"*, e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza.

Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del decreto legislativo N. 175/2016 e ss.mm.ii, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del predetto decreto.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d);
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

LE SOCIETA' E LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016 OGGETTO DI REVISIONE STRAORDINARIA.

In relazione a quanto sopra premesso e riportato sul nuovo quadro normativo, si rende necessaria l'analisi delle singole partecipazioni del Comune di Taggia, alla data del 23 Settembre 2016, il tutto alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal decreto legislativo N. 175/2016 precedentemente illustrati. Alla data del 23 Settembre 2016 il Comune di Taggia deteneva le seguenti partecipazioni societarie pubbliche:

<i>organismo</i>	<i>Nota</i>	<i>quota posseduta</i>
Se.Com. S.p.A.	Partecipazione diretta	50,00000000%
Società di promozione per l'Università – S.P.U. – S.P.A.	Partecipazione diretta	3,550000000%
Riviera Trasporti S.p.A. – (R.T.)	Partecipazione diretta	0,018700000%
Sanremo Promotion Srl in liquidazione	Partecipazione diretta	9,00000000%
Rivieracqua S.C.p.A.	Partecipazione indiretta tramite Se.Com. S.p.A.	10,33000000%
Riviera Trasporti Piemonte S.r.l.	Partecipazione indiretta tramite RT	0,01870000%
Funivie Aregai Cipressa S.r.l. in liquidazione	Partecipazione indiretta Tramite RT	0,00972400%
Columbia Group S.r.l.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00561000%
Riviera Trasporti Linea S.p.A.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00374400%
Sessanta Milioni di Chilometri S.c.r.l.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00121550%
Servizi idrici ed ambientali Seida S.r.l.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00018700%
Aeroporto Villanova di Albenga S.p.A.	Partecipazione indiretta – Tramite RT	0,00000000%

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE
DAL COMUNE DI TAGGIA ALLA DATA DEL 23 SETTEMBRE 2016**

SE.COM. Spa – Società per l'esercizio di servizi della Valle Argentina

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
SE.COM.	Società per azioni	Partecipazione del 50% - Capitale sociale Euro 484.000,00 – Azioni possedute N. 11.000 del valore nominale di Euro 22,00 per una parte di capitale sociale di Euro 242.000,00

La Se.Com s.p.a. opera nel settore del ciclo integrato delle acque di cui al decreto legislativo N. 152/2006 (Testo unico in materia di Ambiente) svolgendo, per i Comuni soci (Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Castellaro, Pompeiana, Terzorio, Badalucco e Montalto Ligure), il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue. L'attività di cui sopra viene garantita attraverso la gestione ed il mantenimento dell'impianto centrale di depurazione, della rete dei collettori intercomunali e delle sette sottostazioni di sollevamento. Il servizio svolto dalla "Se.Com. Spa" risulta necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (articolo 4, comma 1° del Decreto legislativo N. 175/2016) oltre a perseguire un servizio di interesse generale.

Con deliberazione N. 21 del 26 Settembre 2012 l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) imperiese, ha deciso di procedere alla gestione del servizio integrato di tutti i Comuni della Provincia di Imperia (fatta eccezione per gli Enti in regime di "salvaguardia") tramite una Società di capitali a partecipazione interamente pubblica denominata "Rivieracqua Scpa" all'uopo istituita in data 8.11.2012 e partecipata da una buona parte dei Comuni della Provincia e dalle Società "Se.Com Spa" (partecipata dai Comuni di Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio, Castellaro, Pompeiana, Badalucco e Montalto Ligure) e "Amaie SPA" (partecipata interamente dal Comune di Sanremo). La deliberazione di cui sopra ha previsto il passaggio delle singole gestioni comunali alla nuova Società consortile stabilendo tuttavia una deroga per i Comuni in regime di "salvaguardia" (Comuni con popolazione inferiore alle mille unità) e per le Società pubbliche "Se.Com." e "Amaie" le quali avrebbero dovuto supportare il nuovo soggetto nell'espletamento delle attività previste dal Decreto legislativo N. 152/2006. Il Piano di razionalizzazione delle Società partecipate del Comune di Taggia relativo all'anno 2015, approvato con Decreto sindacale N. 19/2015, ha previsto che le Società Se.Com. (controllata dal Comune di Taggia) avrebbe proseguito nella gestione del servizio di collettamento, fognatura e depurazione delle acque garantendo adeguata collaborazione alla nuova Società "Rivieracqua". A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo N. 175/2016 è emersa la necessità di procedere ad una puntuale analisi delle partecipazioni societarie del Comune. Al termine delle verifiche tecniche è emerso che Se.Com. Spa e Rivieracqua Scpa (partecipata indirettamente dal Comune di Taggia tramite la Società Se. Com.) perseguono il medesimo oggetto sociale per cui si rende necessario procedere ad attuare un processo di razionalizzazione/integrazione. Con deliberazione consiliare N. 28/2017 è stato impartito specifico indirizzo alla Società "Se.Com" in merito al conferimento del ramo di azienda (collettamento, depurazione delle acque reflue) nell'ambito della Società "Rivieracqua scpa" e alle successive valutazioni in merito al futuro assetto della Società. Alla luce delle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 175/2016 e delle deliberazioni già assunte dalla maggior parte dei Comuni soci di Se.Com., fra cui il Comune di Taggia, si prevede (seguendo una delle soluzioni prospettate da uno studio commissionato dalla Società Se.Com.) il conferimento del ramo di azienda all'interno di Rivieracqua scpa. L'operazione di cui sopra sarà preceduta dall'acquisizione di uno studio, commissionato dalla Società "Rivieracqua," in ordine alla certificazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2016 e di quelli che dovranno essere sostenuti dagli Enti soci fino al momento dell'introduzione della "tariffa unica" oltre che per verificare "solidità" e gli equilibri economico/finanziari della Società stessa. Acquisiti, ed eventualmente valutati positivamente i dati di cui sopra, la Se.Com.

procederà al conferimento del ramo di azienda all'interno di "Rivieracqua scpa" e verranno poste in essere le attività propedeutiche alla messa in liquidazione.

Il perfezionamento del processo di conferimento del ramo d'azienda di "Se.com" in "Rivieracqua", da adottarsi ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., e la successiva liquidazione della Società dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci. Si precisa infine che, ad oggi, il Comune di Taggia, in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto legislativo N. 152/2016, ha trasferito alla Società "Rivieracqua Scpa" il servizio acquedotto (gestito in economia diretta dal Comune stesso fino al momento del trasferimento) e che, con il conferimento dell'unico ramo di azienda della Società Se.Com. SpA in "Rivieracqua Scpa", dovrebbe definirsi il procedimento di razionalizzazione/integrazione delle società impiegate per la gestione del servizio idrico integrato.

Società di Promozione per l'Università (S.P.U. SpA)

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Società di promozione per l'Università (S.P.U. - SpA)	Società per azioni	Capitale sociale Euro 103.280 - quota di capitale sociale detenuta dal Comune di Taggia 3,55% Patrimonio netto della Società Euro 130.463

Il Polo universitario di Imperia risulta attivo dall'anno accademico 1992/1993 per volontà dell'Amministrazione provinciale di Imperia nell'ottica di garantire agli studenti una sorta di Campus immerso nel verde e dotato di biblioteca, servizio mensa, aule didattiche, segreteria, sale studio, laboratori, teatro, sala multimediale il tutto interamente fruibile dall'utenza. All'interno del Polo operano tre Dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova: Economia (Scienze del turismo), Giurisprudenza oltre ad un corso di laurea magistrale quinquennale. Dall'Agosto dell'anno 1995, alla gestione diretta del Polo universitario esercitata dall'Amministrazione provinciale di Imperia, è subentrata la Società per la Promozione dell'Università (S.P.U- SpA) istituita dall'Amministrazione Provinciale di Imperia e dai Comuni costieri (Sanremo, Imperia, Ventimiglia, Taggia, Bordighera, Vallecrosia, Diano Marina, Ospedaletti, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Cervo). La Società in oggetto, produce un servizio di interesse generale ex articolo 4, comma 2° lett. A) del Decreto legislativo N. 175/2016 svolgendo, di fatto, un'attività di rilievo per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio a norma dell'articolo 13, comma 1° del Decreto legislativo N. 267/2000 (TUEL). La Società svolge il proprio compito in equilibrio economico, utilizzando il contributo che gli azionisti erogano annualmente in conto esercizio il tutto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta (per Taggia 3,55%). Il contributo a carico degli Enti soci è diminuito nel tempo grazie all'azione di razionalizzazione e di contrazione dei costi, nonché di rinegoziazione dei rapporti convenzionali con l'Ateneo genovese avviata dall'organo amministrativo della Società. Nell'esercizio 2016 il bilancio ha registrato un utile.

A seguito di un attento confronto con i soci di maggioranza, sviluppatosi all'interno dei locali dell'Amministrazione provinciale di Imperia (Ente controllante), si è appreso che la Provincia stessa ha intavolato una serie di trattative con la Regione Liguria e con l'Università di Genova al fine di individuare le modalità di trasferimento del proprio pacchetto azionario. L'operazione di cui sopra è stata avviata in relazione alla finalità di preservare la continuità della Società (e quindi la presenza del Polo universitario sul territorio imperiese) il tutto in relazione all'importante funzione sociale e culturale che rappresenta per le nuove generazioni di studenti. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, preso atto che l'Amministrazione provinciale incontrerà nelle prossime settimane i rappresentanti della Regione e dell'Università di Genova con l'intento di trasferire le azioni, il Comune di Taggia ritiene di poter mantenere la partecipazione per l'annualità 2018, con riserva di valutare attentamente, di concerto con i restanti Enti soci, lo sviluppo della trattativa Provincia/Regione/Università di Genova e valutando altresì, sempre nel medesimo arco

temporale, la possibilità di prescindere dallo strumento societario in ordine alla gestione del Polo universitario a favore di un rapporto convenzionale fra Enti locali dell'Imperiese (almeno quelli attualmente coinvolti), ed altri Enti ad oggi non coinvolti economicamente, ma sicuramente interessati alla permanenza del Polo universitario sul territorio (Es. alcuni comuni della confinante Provincia di Savona che potrebbero nutrire un interesse, sotto il profilo logistico, nei confronti della struttura imperiese). Quanto sopra premesso, le eventuali azioni di razionalizzazione a carico della Società in oggetto, vengono rimandate al "Piano 2018" (articolo 20, comma 2° del Decreto legislativo N. 175/2016) la cui stesura non potrà prescindere dalle decisioni assunte dalla Regione e dall'Università genovese.

In ordine ai valori evidenziati nella scheda 03.02 relativi al fatturato, questi, come da definizione del fatturato, individuata all'articolo 1, comma 1, lett. f) del Decreto 11.5.2001 N. 359 del Ministero dell'Industria, sono rappresentati dalla somma dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi. Questi ultimi, secondo i principi contabili elaborati dall'organismo italiano di contabilità (principio N. 12) comprendono i contributi in conto esercizio che sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce alla voce A5. Inoltre deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi e oneri. In sostanza, oltre alle quote di iscrizione versate dagli studenti, il contributo degli Enti soci rappresenta l'unico vero introito della Società in oggetto. Il tutto risulta giustificato dalla circostanza che il servizio erogato risulta di "interesse generale" in virtù di quanto previsto dal Testo unico, servizio che non sarebbe erogato dal libero mercato se non con un intervento pubblico o che sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e della coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico-generale (articolo 2, comma 1, lett. H) del Decreto legislativo N. 175/2016). Si precisa infine che il Comune di Taggia esprime un membro all'interno del Consiglio di Amministrazione della Società, individuato nella Dott.ssa Elena Bedino (Funzionario in forza al Comune di Taggia in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) la quale non percepisce alcuna indennità di carattere economico.

RIVIERA TRASPORTI SpA

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Riviera Trasporti SpA	Società per azioni	Capitale sociale Euro 2.068.027 suddiviso in azioni dal v.n. di € 1,00 - quota del Comune di Taggia 0,0187% (Calcolata sul capitale sociale di € 2.068.027.)

La Società *Riviera Trasporti SpA* ha un capitale sociale pari ad Euro 2.068.027 e il Comune di Taggia risulta proprietario di N. 387 azioni per un valore nominale di Euro 387,00. Il Patrimonio netto della Società al 31 Dicembre 2015 ammonta ad Euro 3.749.703. La Società in oggetto risulta sottoposta all'attività di direzione e di coordinamento dell'Amministrazione provinciale di Imperia che risulta il socio di maggioranza con una partecipazione pari all'84,44% del capitale sociale procedendo quindi alla nomina sia dell'organo amministrativo che della maggioranza di quello di controllo. *Riviera Trasporti SpA*, alla data del 23 Settembre 2016, deteneva le seguenti partecipazioni societarie: 1) Seida –Servizi idrici e ambientali Srl 1%; 2) Aeroporto di Villanova D'Alenga 0,01%; Funivia Aregai (in liquidazione); Riviera Trasporti Linea 20%; Riviera Trasporti Piemonte 100%; Sessanta milioni di chilometri SCARL 6,50%.

La Società risulta titolare della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio provinciale a seguito di specifico contratto di servizio (conseguente all'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica) stipulato con l'Amministrazione provinciale di Imperia la quale, giusta determinazione dirigenziale N. 46 del 30 Gennaio 2015, ha disposto la proroga del contratto di servizio fino alla data del 31 Dicembre 2015 il tutto in forza delle disposizioni contenute dall'articolo 1 della Legge della Regione Liguria N. 18/2014. Nell'anno 2015, l'Amministrazione provinciale di Imperia ritenne che la partecipazione alla Società non risultasse più attinente alle finalità istituzionali dell'Ente

rinviano tuttavia ogni iniziativa in merito, all'esito della gara regionale per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale da parte della competente *Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SPA* all'uopo istituita. Il Comune di Taggia, socio di minoranza (0,0187% del capitale sociale) mantenne la partecipazione nella Società per le medesime motivazioni addotte dalla Provincia rinforzate dalla circostanza che il trasporto pubblico locale rientra comunque nelle finalità istituzionali degli Enti locali e che il territorio comunale risulta articolato in modo peculiare presentandosi al gestore con tre centri urbani da servire (Taggia, Levà e Arma di Taggia). Di fatto l'Agenzia regionale non riuscì a bandire la gara in quanto posta in liquidazione dalla Regione stessa, motivo per il quale venne disposta la proroga del contratto di servizio, alle medesime condizioni economiche e contrattuali, fino alla data del 31 Dicembre 2017. Nel quadro della drastica riduzione delle risorse economiche destinate al trasporto pubblico locale, *Riviera Trasporti* ha adottato, negli ultimi esercizi, misure straordinarie finalizzate al riequilibrio dei conti, al mantenimento degli oneri aziendali e all'aumento dei ricavi. In coerenza con le sopra indicate finalità, la Società si è dotata di un piano di risanamento in continuità aziendale ai sensi dell'articolo 67, comma 3° del regio Decreto N. 267/1942 (legge fallimentare) attestato in data 29 Dicembre 2015 al fine di ottenere il riequilibrio economico-finanziario mediante:

- Ulteriore contenimento dei costi gestionali ivi compresi quelli per il personale;
- Razionalizzazione dell'efficientamento delle attività produttive;
- Dismissione di assets non strategici e non rappresentati il core-business dell'Azienda;
- Rideterminazione delle scadenze e riformulazione del debito.

Il Piano è stato redatto sulla previsione di una ulteriore proroga tecnica dell'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dal 01.01.2018. Le misure adottate sinora dalla Società hanno consentito di ottenere un utile di Euro 181.040,00 nell'esercizio 2016.

Di conseguenza, vista la situazione economico/finanziaria in evoluzione e costantemente monitorata dal Collegio sindacale, nelle more dell'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio a partire dall'anno 2018, si ritiene di mantenere la partecipazione azionaria nella Società rinviando le determinazioni definitive al Piano di razionalizzazione che sarà redatto ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico.

SANREMO PROMOTION S.R.L. In (liquidazione)

Denominazione	Natura giuridica	QUOTE
Sanremo Promotion Srl – In liquidazione	Società a Responsabilità limitata	Capitale sociale Euro 50.000,00 - Partecipazione del 9%

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e inoltre il fatturato medio del triennio precedente risulta assolutamente inferiore a 500.000,00 Euro. Nel Piano di razionalizzazione predisposto nell'anno 2015 il Comune di Taggia aveva già dato atto della procedura di liquidazione avviata dall'Amministrazione del socio di maggioranza e di controllo. La Società risulta controllata dal Comune di Sanremo (89% del pacchetto azionario) e partecipata dai Comuni di Taggia (9%) e Ospedaletti (2%).

Sanremo Promotion Srl, non necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Taggia, non può essere mantenuta tanto che l'Assemblea dei soci, nella seduta straordinaria del 25 Marzo 2015, ha deliberato la messa in stato di liquidazione la quale risulta ancora in corso. Le funzioni, un tempo svolte dalla Società, sono state assegnate agli uffici comunali senza aggravio di spesa e il compenso riconosciuto al liquidatore è risultato inferiore a quello erogato al Consiglio di amministrazione. La scheda 03.02 del piano (modello predisposto dalla Corte dei Conti) reca un solo amministratore (non nominato dal Comune di Taggia) anche se si precisa che gli amministratori sono stati 3 sino allo 08 Febbraio 2015 e 1 dal 9 Febbraio 2015 al 24 Marzo 2015. Dal 25 Marzo 2015 opera la sola figura del liquidatore.

Si ribadisce la prosecuzione della procedura di liquidazione in assenza dei requisiti di legge previsti per il mantenimento.

RIVIERACQUA ScpA - (Partecipazione societaria indiretta detenuta tramite Se.Com. Spa – 10,33%) – Partecipazione di Se.com. Spa in Rivieracqua 13,31%

L'analisi della partecipazione in oggetto è già stata parzialmente effettuata nella parte dedicata alla Se.Com. Spa. La società produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

La Regione Liguria, in attuazione della legge N. 36/1994 "Disposizioni in materia di risorse idriche", con deliberazione consiliare N. 43/1997, ha individuato gli "Ambiti Ottimali" tra cui quello denominato Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Imperiese. L'Autorità d'ambito territoriale ottimale (AATO) Imperiese per il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con deliberazione n. 22 del 22.12.2011, ha scelto di gestire il servizio idrico integrato mediante una società totalmente controllata dai comuni dell'ambito ottimale imperiese. Con deliberazione n. 21 del 26.9.2012, l'AATO Imperiese ha confermato quanto deliberato con la sopra citata deliberazione n. 22 del 22.12.2011, stabilendo, tra l'altro, che la società consortile avrebbe gestito il servizio nei territori di tutti i Comuni dell'ambito oggetto di affidamento, direttamente con proprio personale e mezzi, oppure tramite le società consorziate Se.Com Spa. e AMAIE S.p.A., o tramite la società risultante dalla fusione di esse. In data 8.11.2012 è stata costituita RIVIERACQUA S.C.p.A., società consortile a totale capitale pubblico e, con deliberazione n. 29 del 13.11.2012, l'AATO Imperiese ha approvato il testo definitivo della convenzione da stipularsi con RIVIERACQUA S.C.p.A. affidando alla Società medesima la gestione in house del Servizio idrico integrato. Alla predetta convenzione, che è stata stipulata in data 14.11.2012 tra l'AATO e la società RIVIERACQUA S.C.p.A, i Comuni devono dare attuazione, ai sensi dello statuto dell'AATO medesimo, come specificato al punto 5 della delibera dell'AATO n.21 del 26.9.2012, trasferendo la gestione del servizio idrico. Il Comune di Taggia partecipa alla nuova società per azioni consortile per il tramite della propria Società partecipata/controllata denominata "Se.Com. Spa".

Alla luce di quanto sopra si evidenzia pertanto che, trattandosi di società che svolge servizi affidati per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito, sussistono i requisiti per attuare il processo di integrazione fra la Se.Com. Spa e RIVIERACQUA SCpA.

Il piano di razionalizzazione 2015 registrava una scarsa operatività della Società il tutto in relazione ai contenziosi avviati dai Comuni di Imperia e Ventimiglia e alla circostanza che molti Comuni non avevano ancora trasferito la gestione del servizio. Ad oggi lo scenario appare decisamente mutato in quanto l'unico contenzioso ancora in corso risulta quello avviato dal Comune di Bordighera (Consiglio di Stato) mentre molti Comuni fra cui Imperia e Ventimiglia hanno in corso il procedimento propedeutico al trasferimento della gestione del servizio.

Si ritiene opportuno rilevare che:

- L'operazione di conferimento dell'unico ramo di azienda "Se.Com. Spa" (propedeutico alla successiva messa in liquidazione) sarà preceduta dall'acquisizione di uno studio, commissionato dalla Società "RIVIERACQUA" in ordine alla certificazione dei costi sostenuti nell'esercizio 2016 e di quelli che dovranno essere sostenuti dagli Enti soci fino al momento dell'introduzione della "tariffa unica" oltre che per verificare la "solidità" e gli equilibri economico/finanziari della Società stessa. Acquisiti, ed eventualmente valutati positivamente i dati di cui sopra, la Se.Com. procederà al conferimento del ramo di azienda all'interno di "Rivieracqua scpa" e verranno poste in essere le attività propedeutiche alla messa in liquidazione;
 - alla data odierna la società RIVIERACQUA non ha ancora provveduto all'adeguamento del proprio statuto ai sensi del D. Lgs. 175/2016;
 - Non risulta ancora effettuato l'adeguamento della Convenzione tra l'Autorità d'ambito territoriale ottimale imperiese (ora soppressa) e RIVIERACQUA scpa alla "convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato";
 - Risulta assolutamente necessaria una puntuale verifica in merito ai costi di gestione oltre che un costante monitoraggio in merito all'implementazione dei dati nella sezione "società trasparente" del sito internet.
- Fatte salve le precisazioni di cui sopra il conferimento dell'unico ramo di azienda

Se.Com. Spa dovrebbe essere avviato nel corso dell'esercizio 2018.

Conclusioni:

Le decisioni dell'Ente nel campo in argomento, vanno lette in un'ottica di continuità rispetto a un percorso avviato nei precedenti esercizi al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie. L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo. Al fine di offrire una visione di sintesi dell'esito della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta il prospetto delle scelte attuate dall'Amministrazione in ordine alle singole partecipazioni societarie.

SE.COM. SpA	Conferimento dell'unico ramo di azienda (depurazione e fognatura nell'ambito del SII) e conseguente integrazione con la RIVIERACQUA SCPA. Il Conferimento sarà preceduto da alcune verifiche riportate nella relazione a supporto del Piano di razionalizzazione
SOCIETA' DI PROMOZIONE PER L'UNIVERSITA' (S.P.U. - SPA)	Mantenimento della partecipazione societaria in attesa di verificare gli esiti della trattativa fra il Socio di maggioranza e controllo (Provincia di Imperia) Regione Liguria e Università di Genova.
RIVIERA TRASPORTI SPA	Mantenimento con costante monitoraggio e valutazione in sede di piano redatto ex articolo 20 Testo Unico.
SANREMO PROMOTION SRL	Prosecuzione nella procedura di liquidazione che dovrebbe terminare entro l'anno 2017 oppure nel corso del primo trimestre 2018
RIVIERACQUA SCPA (indiretta)	Integrazione con SE.COM. SPA e acquisizione di una partecipazione diretta in ottemperanza alle previsioni di cui al Decreto legislativo N.152/2006 e alle decisioni assunte dall'Autorità di Ambito (ora Provincia)